

Civile Sent. Sez. L Num. 22868 Anno 2021

Presidente: MANNA ANTONIO

Relatore: MANCINO ROSSANA

Data pubblicazione: 13/08/2021

SENTENZA

sul ricorso 23374-2018 proposto da:

[REDACTED] domiciliata in ROMA, PIAZZA
CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI
CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall avvocato
[REDACTED]

- *ricorrente* -

contro

I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale

2021

913

dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati
MANUELA MASSA, NICOLA VALENTE, EMANUELA CAPANNOLO,
CLEMENTINA PULLI;

- **controricorrente** -

avverso la sentenza n. 1522/2018 del TRIBUNALE di
MILANO, depositata il 05/06/2018 R.G.N. 7173/2017;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 03/03/2021 dal Consigliere Dott. ROSSANA
MANCINO;

il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale
Dott. MARIO FRESA visto l art. 23, comma 8 bis del
D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con
modificazioni nella legge 18 dicembre 2020, n. 176,
ha depositato conclusioni scritte.

FATTI DI CAUSA

1. Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 1522 del 2018, ha dichiarato improponibile la domanda, proposta da [redacted] per mancata proposizione della domanda amministrativa di invalidità volta ad ottenere la pensione di inabilità.
2. Avverso tale sentenza [redacted] ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, ulteriormente illustrato con memoria, cui ha resistito l'INPS, con controricorso, ulteriormente illustrato con memoria.
3. Il Procuratore Generale ha rassegnato conclusioni scritte chiedendo il rigetto.

RAGIONI DELLA DECISIONE

4. Il ricorso per cassazione, avverso sentenza di primo grado, è inammissibile.
5. La parte ricorrente ha invocato l'art. 27 della legge n.183 del 2011 che ha introdotto *«modifiche al codice di procedura civile per l'accelerazione del contenzioso civile pendente in grado di appello»* con introduzione, al comma 1 del citato art. 27, lett.f), della novella all'art. 445-bis con l'aggiunta, in fine, del seguente comma: *«La sentenza che definisce il giudizio previsto dal comma precedente è inappellabile»*.
6. Invero, l'espressa previsione dell'inappellabilità concerne le sentenze che concludono il procedimento per accertamento tecnico preventivo previsto, nelle sue fasi, dall'art. 445-bis, novellato, in tali termini, dalla citata legge di stabilità per l'anno 2012.
7. Sulla novella è intervenuta la Corte costituzionale confermando che la garanzia del doppio grado di giurisdizione non gode, di per sé, di copertura costituzionale e definendone il perimetro, nel senso che per le controversie in materia di invalidità, cecità, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, è stabilita l'inappellabilità della sentenza che definisce il giudizio in cui sia in contestazione il solo requisito sanitario oggetto di accertamento tecnico preventivo obbligatorio (v., Corte cost.n. 243 del 2014 e ivi

richiami alle sentenze nn. 216 del 2013, 65 del 2014; ordinanze nn. 84 del 2003, 410 del 2007, 190 del 2013, 42, 48, 65 del 2014).

8. Ha soggiunto il Giudice delle leggi che si verte in tema di conformazione degli istituti processuali, non sindacabile dalla Corte costituzionale per l'ampia discrezionalità spettante al legislatore (nel senso che la garanzia del doppio grado di giurisdizione non gode, di per sé, di copertura costituzionale, v., *ex multis*, Corte cost. nn. 42 del 2014, 190 del 2013, 410 del 2007 e 84 del 2003).
9. Sebbene non costituzionalmente doverosa, tuttavia nel vigente ordinamento processuale la regola generale resta quella dell'appellabilità delle sentenze di primo grado, regola che può soffrire solo deroghe espresse che, proprio per la loro eccezionalità, non sono suscettibili di applicazioni analogiche e, pertanto, l'art. 445-*bis* ultimo comma, cod.proc.civ. – che, riferendosi al comma precedente, esclude l'appellabilità delle sole sentenze emesse a seguito della dichiarazione di dissenso rispetto alle conclusioni cui sia pervenuto il c.t.u. all'esito dell'accertamento tecnico preventivo – non può applicarsi alla vicenda processuale in esame, in cui non si è svolto alcun accertamento tecnico preventivo.
10. In definitiva, la sentenza ora impugnata, all'esito del primo grado del giudizio non svoltosi nelle forme dell'accertamento tecnico preventivo, non era ricorribile per cassazione ma suscettibile di gravame innanzi alla Corte d'appello, con la conseguenza che il ricorso va dichiarato inammissibile.
11. Segue coerente la condanna alle spese, liquidate come in dispositivo.
12. Ai sensi dell'art.13,co.1-quater, d.P.R.n.115/2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art.13,co. 1, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in euro 200,00 per esborsi, euro 1.500,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge e rimborso

forfetario del 15 per cento. Ai sensi dell'art.13,co.1-quater,
d.P.R.n.115/2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento,
a carico della parte ricorrente, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo
unificato, pari a quello per il ricorso ex art.13,co. 1, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 3 marzo 2021

Il Consigliere

Rossana Mancino

Rossana Mancino

Il Presidente

Antonio Manna

Antonio Manna

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Maria Rita Giacoia
Il Funzionario Giudiziario
Depositato in Cancelleria
oggi, 13 AGO, 2021
Il Funzionario Giudiziario
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Maria Rita Giacoia